

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1160 del 26/02/2025
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SOCIETA' RIMINI RETAIL SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLOGNA - VIA DANTE, 26 - NUOVA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO DI GENERI ALIMENTARI E NON ALIMENTARI - NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RIMINI - VIA UGO BASSI, 35
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1195 del 26/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventisei FEBBRAIO 2025 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SOCIETA' RIMINI RETAIL SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLOGNA - VIA DANTE, 26 - NUOVA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO DI GENERI ALIMENTARI E NON ALIMENTARI - NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RIMINI - VIA UGO BASSI, 35

IL DIRIGENTE

VISTO il DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i. recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e s.m.i. recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

DATO ATTO che il Comune di Rimini Dipartimento Pianificazione e gestione territoriale Front-Office Tecnico Gestione Amministrativa Pratiche Edilizie (Pratica: 2024-462-2541) ha convocato una Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona art.14-bis della legge 241/90 per la determinazione dell'istanza pervenuta tramite piattaforma A.U. in data 14/08/2024 PG/2024/149254 relativamente alla Società ARIMINUM SVILUPPO IMMOBILIARE Srl relativa ad un permesso di costruire convenzionato in deroga ai sensi dell'art. 20 della L.R. 15/13 e s.m.i. per la costruzione di un fabbricato commerciale, successivamente seguita da convocazione di conferenza sincrona come da prot. n. 440999 del 13/12/2024 acquisita in data 13/12/2024 PG/2024/226757;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Rimini in data 27/08/2024 - assunta al protocollo generale di Arpae-SAC Rimini con PG/2024/154898 e PG/2024/155344 del 28/08/2024 (pratica ARPAE n.29648/2024) dalla Società RIMINI RETAIL Srl (C.F./P.IVA 04076251208), avente sede legale in Comune di Bologna - Via

Dante, 26 e sede produttiva in Comune di Rimini- Via Ugo Bassi, 35 intesa ad ottenere nuova Autorizzazione Unica Ambientale comprensiva di:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - (nuova)- competenza Arpae;*
- *autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e acque meteoriche di dilavamento ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - (nuova) -di competenza comunale;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L.447/95 inquinamento acustico (nuova) - competenza Comune;*

DATO ATTO che la Società RIMINI RETAIL Srl, come da integrazioni del 09/12/2024, è una società interamente controllata dalla Società ARIMINUM SVILUPPO IMMOBILIARE Srl, e ha quale oggetto sociale "...l'esercizio della distribuzione di generi alimentari e non alimentari..." e gestirà il centro commerciale all'interno del complesso immobiliare realizzato dalla Società ARIMINUM SVILUPPO IMMOBILIARE Srl e oggetto della Conferenza dei Servizi del Comune;

RITENUTO, come concordato con il Comune di Rimini in Conferenza dei Servizi, di rilasciare l'AUA all'interno della conferenza, quale endoprocedimento della stessa per le motivazioni sopra riportate;

DATO ATTO che come si desume dalla documentazione allegata all'istanza la Società RIMINI RETAIL Srl esercita l'attività di "*VENDITA AL DETTAGLIO DI GENERI ALIMENTARI E NON ALIMENTARI*" per cui lo scarico in pubblica fognatura derivante da tale attività è classificato "domestico" e pertanto non soggetto ad autorizzazione;

DATO ATTO che Arpae sac Rimini nell'ambito della Conferenza dei Servizi convocata dal Comune di Rimini Dipartimento Pianificazione e gestione territoriale Front-Office Tecnico Gestione Amministrativa Pratiche Edilizie è chiamata a svolgere l'endoprocedimento per il rilascio dell'AUA alla Società RIMINI RETAIL Srl, sensi dell'art.4 comma 4 del DPR 59/13, che sostituisce i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - (nuova)- competenza Arpae;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6 della L.447/95 inquinamento acustico (nuova) - competenza Comune;*

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

RICHIAMATI i commi 4 e 6 dell'art.8 della Legge n.447/1995 che attribuisce ai Comuni la competenza in materia di impatto acustico relativo ad impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive;

VISTE le integrazioni pervenute ed elencate nella Comunicazione di conclusione di Conferenza dei Servizi del Comune di Rimini del 21/02/2025 prot.n. 63280 acquisita in data 21/02/2025 PG/2025/34193;

DATO ATTO che con nota in data 04/09/2024 PG/2024/019357, Arpae sac, nell'ambito della Conferenza dei Servizi decisoria del Comune di Rimini, ha promosso il coordinamento dei soggetti competenti per l'AUA, chiedendo i rispettivi pareri/titoli abilitativi;

VISTA la richiesta di integrazioni e contestuale sospensione dei termini di Arpae PG/2024/0175386 del 30/09/2024 e le integrazioni trasmesse dalla Società in data 09/12/2024;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile dell'endoprocedimento amministrativo relativo all'AUA, individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., emerge quanto segue:

l'endoprocedimento per il rilascio dell'AUA ai sensi dell'art.4 comma 4 del DPR 59/13 si è concluso positivamente in quanto sono pervenuti i seguenti atti/determinazioni di assenso:

1. parere di Hera Spa del 16/09/2024 prot.n. 0079073/24 acquisito in data 16/09/2024 PG/2024/166158 con il quale si comunica che ai sensi della D.G.R. n 1053/2003 e del Regolamento del Sistema idrico Integrato ATO 9, lo scarico in pubblica fognatura derivante dall'attività di Centro commerciale con vendita al dettaglio è considerato scarico domestico, pertanto non verrà rilasciato alcun parere tecnico di Hera Spa per lo scarico di acque reflue industriali;
2. parere favorevole condizionato del Comune di Rimini del 07/02/2025 prot. 45197 acquisito in data 07/02/2025 PG/2025/24578 in materia di impatto acustico ai sensi della L.447/95;

ACQUISITO favorevole senza condizioni, il parere dell'AZIENDA U.S.L., in quanto non è pervenuto nell'ambito della conferenza, avvalendosi dell'istituto del silenzio assenso ai sensi dell'art. 14 bis comma 4 della L. 241/90, relativamente all'autorizzazione per le emissioni in atmosfera (art. 269 D.Lgs. 152/06);

VISTA la relazione tecnica rilasciata dal Servizio Territoriale Arpae di Rimini in data 12/09/2024 PG/2024/164340;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini tramite PAGOPA;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Società in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003 e s.m.i, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che il Responsabile dell'endoprocedimento ai sensi dell'art.4 della L.241/90, è l'Ing.Giovanni Paganelli titolare dell'Unità "AUA ed Autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018, 96/2019, 124/2023 e 26/2024 compete al Responsabile del

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo o in sua assenza all'incarico di funzione "AUA ed autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile dell'endoprocedimento e per le ragioni in narrativa esposte;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, **nuova Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo alla Società **RIMINI RETAIL Srl** avente sede legale Comune di Bologna - Via Dante, 26 (C.F./P.IVA 04076251208) per l'esercizio dell'attività di "*VENDITA AL DETTAGLIO DI GENERI ALIMENTARI E NON ALIMENTARI*" nello stabilimento sito in **Rimini - Via Ugo Bassi, 35** fatti salvi i diritti di terzi comprendente i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - (nuova)- competenza Arpae;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L.447/95 inquinamento acustico (nuova) - competenza Comune;*

2. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- l'Allegato A al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;
- l'Allegato B al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'impatto acustico (nota Comune di Rimini prot. 45197 del 07/02/2025; la verifica acustica post operam prescritta dal Comune di Rimini, dovrà essere realizzata ed inviata alla scrivente Agenzia e al Comune entro 6 mesi dalla realizzazione delle opere di mitigazione.

3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013 direttamente alla scrivente Agenzia, ovvero richieste al Suap ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:

- ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

3c) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurre di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

- 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;
3. Di dare atto che l'Autorizzazione Unica Ambientale disciplina esclusivamente gli aspetti ambientali dei titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 59/2013, fatti pertanto salvi i diritti di terzi, e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta disciplinati da norme non previste dalla presente AUA;
 4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
 5. L'AUA **adottata** con il presente provvedimento, **assume efficacia dalla data di rilascio del Provvedimento conclusivo del Comune di Rimini**;
 6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
 7. Per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, oltre alla verifica delle condizioni dichiarate dal gestore vengono svolti dal Servizio territoriale APA Est sezione di Rimini;
 8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
 9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
 10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.P.R. n. 59/2013, il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Rimini, Arpa Servizio Autorizzazione e Concessioni di Rimini, Arpa Servizio Territoriale di Rimini, Azienda Usi della Romagna ed Hera Spa) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
 11. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
 12. Il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpa;
 13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

14. Di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;
15. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto ai sensi della L.241/90;
16. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Di Rimini - Area Est
Dott. Stefano Renato De Donato

ALLEGATO A

CONDIZIONI: la ditta svolge attività di “*VENDITA AL DETTAGLIO DI GENERI ALIMENTARI E NON ALIMENTARI*”;

- nell’impianto sono presenti 2 punti di emissione in atmosfera, E1 il gruppo elettrogeno di emergenza, E2 panetteria e cucine (ridenominate d’ufficio);
- non sono presenti emissioni diffuse.

PRESCRIZIONI:

Emissioni nuove da autorizzare

E1 Gruppo elettrogeno di emergenza

Trattasi di nuovo impianto medio di combustione alimentato a combustibile liquido. - Motore endotermico quattro tempi a combustione interna

- Potenzialità Termica nominale: 1,40 MWt

- Combustibile utilizzato: gasolio

- Durata: non preventivabile (emergenza)

Inquinanti emessi e relativi limiti previsti dall’Allegato I (alla parte Quinta) – punto 3 secondo paragrafo della Parte III: “Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili liquidi”

Inquinanti emessi	Valori limite di emissione valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 15 %
Polveri totali/materiale particolare	50 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NOx)	190 mg/Nm ³
Monossido di carbonio (espresso come CO)	240 mg/Nm ³

Ai sensi dell’art. 273-bis comma 16, e visto che la società dichiara che l’impianto non sarà in funzione per più di 500 ore operative all’anno, calcolate in media mobile su un periodo di 3 anni, si prescrive l’esonero dall’applicazione dei valori limite di emissione di cui sopra, a condizione che il gestore dichiari l’impegno a rispettare tale numero di ore operative e che annoti, su apposito registro con pagine numerate, le ore di funzionamento annue del gruppo elettrogeno di emergenza.

E2 Aspirazione da panetteria e cucine

Caratteristiche tecniche: aspirazione dalle cappe e dai forni elettrici delle cucine per la preparazione degli alimenti e dalla panetteria.

Impianto di abbattimento non presente

Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili nella D.G.R. n° 2236/2009 s.m.i all. 4 punto 4.8 “*Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g*”

Inquinanti emessi	Valori limite di emissione
Polveri/materiale particolare	10 mg/Nm ³

L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici, fermo restando l'obbligo del rispetto del valore limite stabilito anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento, ad eccezione dell'autocontrollo relativo alla messa a regime. Il gestore dovrà annotare mensilmente i consumi di farina su un apposito registro.

Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

La quantità e la qualità delle emissioni si esprimono attraverso la fissazione dei valori limite di emissione; i valori limite di emissione devono essere espressi contemporaneamente in:

- unità di concentrazione (massa di sostanza inquinante presente nella emissione riferita all'unità di volume nell'effluente gassoso emesso);
- portata volumetrica (volume di effluente gassoso emesso riferito all'unità di tempo); • mg/Nm³ = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente.

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i Valori Limite di Emissione, sono determinate, in caso di controlli periodici, alle seguenti condizioni (escluse le fasi di arresto e avviamento impianti):

- Temperatura: 0 °C
- Pressione: 0,1013 MPa
- Gas secco

Salvo quanto diversamente indicato nell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i., il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo. Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:

$$E = [(21 - O_2) / (21 - O_{2M})] * E_m$$

dove:

E_m = concentrazione misurata

E = concentrazione

O_{2M} = tenore di ossigeno misurato

O_2 = tenore di ossigeno di riferimento.

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievi ed analisi

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpa SAC) sentita l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE Sez.

Provinciale di Rimini). La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x)	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Zolfo (SO _x)	UNI EN 14791:2017; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017; ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)

Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017; ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017

Altre prescrizioni :

a. I Valori Limite di Emissione (VLE) si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

b. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;

2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al verificarsi dell'evento. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata (aorn@cert.arpa.emr.it) all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA EST sez. di Rimini), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

c. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto

produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA Est), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione. I sistemi di controllo del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento (ad esempio: misuratore di pressione differenziale, misuratore di temperatura, misuratore di portata di ricircolo soluzione di lavaggio, ecc.) collegati ad impianti funzionanti a ciclo continuo (ad esempio: forni ceramici, atomizzatori, etc.), devono essere dotati di sistema di registrazione grafico/elettronico in continuo. I dati di funzionamento degli abbattitori e dei parametri caratteristici di esercizio degli impianti di produzione, sono mantenuti a disposizione dell'autorità di controllo. Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di chiusura prolungata dello stabilimento, e garantire sia la lettura istantanea, sia la registrazione continua dei parametri con modalità tali da consentire una puntuale verifica degli stessi anche in tempi successivi (ad esempio, annotando data e ora di inizio e fine rullino e alcune ore/date intermedie oppure con altre modalità che garantisca comunque analoga precisione).

d. Secondo quanto stabilito dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC: aorn@cert.arpa.emr.it) all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA EST sez. di Rimini) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

Si considera adeguato un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

e. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve

inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

f. la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso). Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.

g. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

h. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano: per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato; per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale).

i. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE) con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incetezza di Misura") risulta superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE).

j. La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

k. Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'Autorità Competente per il Controllo eseguirà i campionamenti e le valutazioni così come previsti dai precedenti punti f), g), h) e i).

l. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

m. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

n. È facoltà dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

o. Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 (comma 9): "...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione", i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di

sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella Tabella seguente:

Quota <5 m > 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: Parapetto normale su tutti i lati; Piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo e, possibilmente di una: Protezione contro gli agenti atmosferici. Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di

prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

p. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

q. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i.



ALLEGATO B

Comune di Rimini

Settore Infrastrutture
e Qualità Ambientale

Dirigente: Ing. Alberto Dellavalle

www.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409
dipartimento3@pec.comune.rimini.it
Via Rosaspina, 21 - 47923 Rimini
tel. 0541 704853 - fax 0541 704728
alberto.dellavalle@comune.rimini.it

Al Dipartimento Pianificazione e Gestione
Territoriale
Scrivanie 520 e 462

Ad ARPAE SAC Rimini
aoorn@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Inquinamento acustico – L. n. 447 del 26/10/1995 – D.P.C.M. 14/11/97

Parere al fine di rilascio A.U.A. (DPR 59/2013)

Valutazione di impatto acustico per per la costruzione di fabbricato commerciale (a seguito di demolizione dell'esistente) - RIGENERAZIONE URBANA DELL'EX- QUESTURA: ACCORDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA L.241/90 E S.M.I.

Rif. Pratica: 2024-462-2541

Vista la normativa vigente in materia:

- la Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la Delib. G.R. 14 aprile 2004, n.673 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- il D.P.C.M. 14/11/1997;
- il D.P.C.M. 16/03/1998;
- la L.R. n. 15 del 9 maggio 2001;

Considerato che: nell'ambito del Procedimento unico ai sensi dell'art.53, comma 1 lett. a) della L.R. 24/2017, per l'attuazione del Programma Integrato dei Edilizia Residenziale Sociale (PIERS), nell'area dell'ex Questura di Rimini, per la nuova costruzione di 36 alloggi di proprietà comunale e delle relative opere di urbanizzazione (rif. Fascicolo 2024-172-0001) è stata prevista anche la variante alla Zonizzazione Acustica Comunale che comporta:

- inserimento della III° classe acustica come stato di fatto, per le aree relative al progetto del 1° stralcio dell'Accordo di Programma (in variante agli strumenti urbanistici ex artt. 59 e 60 della L.R. 24/2017, finalizzato all'approvazione dell'intervento di riqualificazione e rigenerazione urbana del subambito di PSC "AR_2A" – Area ex Questura di Rimini) così come delimitate nella tavola RUE in variante, attualmente in parte in IV classe acustica di stato di fatto, mantenendo la fascia acustica di 50 metri di rispetto stradale di IV classe già presente lungo via G. Pascoli.

Esaminata la Relazione Acustica redatta dal Tecnico Competente in acustica (RML-PDC-1-ACU-REL-5-SDP-04 e RML-PDC-1-ACU-REL-6-SDP-04 di cui al prot.n.17561 del 17/01/2024), che ha già recepito i contenuti della variante alla ZAC di cui al punto precedente;

In merito alla documentazione predisposta dal T.C.A., si esprime parere favorevole condizionato alla realizzazione e attuazione delle opere di mitigazione acustica e alla verifica acustica post-operam sia per l'orario diurno che notturno.

Il Responsabile U.O. Qualità Ambientale
Dott.ssa Elena Favi
documento firmato digitalmente

RIMINI

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.